

45539-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 11/05/2017

PIERO SAVANI
DONATELLA GALTERIO
GASTONE ANDREAZZA
ALDO ACETO
ANTONELLA CIRIELLO

- Presidente - Sent. n. sez.
1600/2017

REGISTRO GENERALE
N.12495/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 12/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza emessa in data 12.06.2015 la Corte di Appello di Catania, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del 27.02.2014 del Tribunale di Catania, condannando (omissis), oltre al pagamento delle spese processuali, alla pena di mesi tre di reclusione (pena sospesa), per avere quest'ultimo, in violazione dell'art. 516 c.p., somministrato e commercializzato abusivamente, sulla pubblica via, bevande, cibi cotti e carni animali in assenza di etichettatura e tracciabilità, conservandole all'interno di un frigorifero, anch'esso tenuto su strada, privo del rivelatore della temperatura. Le vivande, peraltro, risultavano non in perfetto stato di conservazione.

2.- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva l'illegittimità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per illogica motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza del reato. Infatti, la difesa, nel suo atto di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione dell'imputato, per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, di cui all'art. 516 c.p.. Ciononostante, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato contestato, motivando semplicemente sulla presunzione della non genuinità della merce, asserita dal veterinario intervenuto sul luogo. Tuttavia, osserva il ricorrente, tale circostanza non venne obiettivamente accertata, ritenendosi supposta a causa della mancanza di etichette e della mancata tracciabilità delle vivande.

2.2.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la difesa avesse evidenziato elementi quali l'età, lo stato di disoccupazione e, più in generale, la personalità dell'imputato che avrebbero fondato la concessione delle stesse.

2.3.- Con il terzo motivo la difesa rileva la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento alla negata conversione della pena detentiva in libertà controllata. La Corte di Appello di Catania, infatti, aveva negato la concessione del beneficio in questione, ritenendolo inapplicabile a causa dei pregressi precedenti penali dell'imputato. Tuttavia, osserva la difesa, i precedenti penali non costituiscono ragione ostativa alla concessione della libertà controllata, in luogo della pena, purché, come stabilito dallo stesso art. 56, L. 689/1981, la condanna non sia superiore a tre anni nel quadriennio precedente alla commissione del reato per il quale si richiede l'applicazione del beneficio, ovvero si siano registrati precedenti specifici nel decennio precedente, situazioni nelle quali il ricorrente non si trovava, potendo quindi legittimamente godere della conversione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pur risultando infondate le doglianze nel merito, deve essere accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento degli ulteriori motivi) con il quale l'imputato, riproponendo doglianza già proposta in appello si duole dell'erronea qualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 516 c.p. evidenziando l'insussistenza degli elementi del reato contestato, atteso che la non genuinità dei prodotti era desunta, non dall'esame degli stessi e dalle reali condizioni dei prodotti (carne), ma dalla non tracciabilità degli stessi e dalla assenza di etichettature e dalla conservazione in un frigo privo di rilevatore di temperatura .



Dalla lettura delle sentenze di merito, invero, emerge che i fatti contestati concretamente al ricorrente e quindi accertati nel corso del giudizio, sono riconducibili alla diverse fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, quali i reati di cui agli artt. 5 lett.b, e 6 L 283/62.

In base alla giurisprudenza di questa corte invero, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. il 09/01/2002, Butti, Rv. 220716). In questo senso anche la custodia in frigoriferi idonea alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto (Sez. 3, n. 9477 del 21/01/2005, Ciccariello)

Per tale reato non risulta necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l'esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, nel caso di specie avvenuto (cfr. sez. III, 14/06/2016, (ud. 14/06/2016, dep.25/10/2016), n. 44927).

Tuttavia, la riqualificazione dei fatti in tale fattispecie impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, trattandosi di contravvenzione, la prescrizione risulta maturata rispetto ai fatti del 19 febbraio 2009.

Pertanto si impone, all'esito della riqualificazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

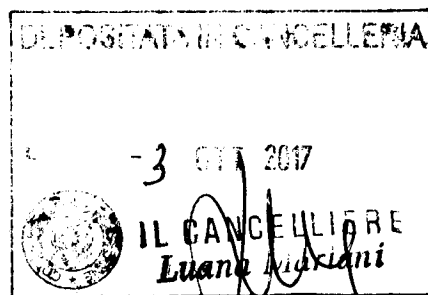
P.Q.M.

Riqualificato il fatto come contravvenzione ai sensi degli artt. 5 lett.b, e 6 L 283/62 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2017

Il Consigliere estensore
Antonella Ciriello

Il Presidente
Piero Savani





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 03 ottobre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96